

TRIBUNALE DI AVEZZANO - GIUDICE MONOCRATICO

Sentenza 22 novembre 2005 –Depositata: 28 marzo 2006 n. 1213

N. 1133/02 Reg. Gen. T.
N. 2255/01 Reg. Gen. N.R.

(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALINA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Avezzano Dr. Emilio Bernardi, Sezione Penale, alla pubblica udienza del 22.11.2005.

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:
(*omissis*)

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 110 e 348 CP, perchè in concorso tra loro abusivamente esercitavano la professione di odontoiatra, in particolare il primo eseguendo cure ed interventi e la seconda collaborando ed assistendolo, senza la prescritta abilitazione.
In Avezzano accertato il 18.4.2001.

Con l'intervento del Pubblico ministero Dr. Emiliano De Amicis.
(*omissis*)

Le parti hanno concluso come segue:
Il PM chiede Euro 500,00 di multa
Il difensore chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 29.08.02 (*omissis*), venivano trattati in giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110-348 c.p., perché, in concorso tra loro, abusivamente esercitavano la professione di odontoiatra, in particolare il primo eseguendo cure ed interventi e la seconda collaborando ed assistendolo, senza la prescritta abilitazione.

Ciò premesso, all'esito della verifica dibattimentale, al lume delle disposizioni rese sub iudice e dalla documentazione acquisita in atti è risultato che (*omissis*), iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi, esercitava presso il suo studio di Avezzano l'attività di odontostomatologia (attività di diagnosi e terapia delle affezioni dei denti e della bocca).

Tali circostanze fattuali sono state confermate dalle deposizioni rese da (*omissis*), nonché, infine, relativamente all'accertamento del 18.04.01 che ha dato poi causa all'odierno giudizio, dalla deposizione resa dagli organi accertatori.

Nondimeno da tale sopralluogo è risultato che (*omissis*) non era abilitato a svolgere la professione di odontoiatra.

Ora, sulla base del quadro normativo di riferimento, è emerso che, a seguito della introduzione in Italia della professione sanitaria di Dentista, con titolo di "odontoiatra", prevista con Legge n. 409/1985 (la quale ha recepito a sua volta le Direttive CEE n. 78/686 e 687 in materia di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista), è stato istituito un apposito albo professionale presso gli Ordini dei Medici-Chirurghi, distinguendo la professione di Odontoiatra da quella di Medico-Chirurgo. Con successivo DPR n. 135/80 è stato istituito il relativo corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, della durata di cinque anni, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 78/687 CEE.

Peraltro, la cennata l. n. 409/85 aveva previsto, ai fini dell'accesso alla professione di dentista, una seconda via di formazione, oltre a quella emarginata, rappresentata dalla formazione di base di Medico, conseguita con la laurea in medicina e chirurgia, seguita dall'abilitazione professionale e completata da un diploma in campo odontoiatrico rilasciato dopo tre anni di specializzazione, consentendo ai medici specializzati in odontoiatria la possibilità di una doppia iscrizione agli albi professionale dei medici e degli odontoiatri

Ma con **Sentenza del 28.11.2001 la Corte di Giustizia Europea**, ritenendo tale secondo sistema di formazione dei dentisti non conforme alle direttive comunitarie, che prevedevano un iter di formazione a sé, ne ha dichiarato la illegittimità sul rilievo che **trattasi di due distinte professioni e di due diversi titoli**.

Orbene, alla luce di tale excursus normativo, è **indubbia quindi la distinzione e l'autonomia delle due professioni: il medico chirurgo non può fregiarsi della qualifica di odontoiatra**, stante tale quadro normativo.

E nel caso in esame non appare certo ed incontrovertibile che (*omissis*) lo abbia fatto.

Nondimeno **però è innegabile che tra le due professioni intercorra interdisciplinarietà, con la conseguenza che l'attività di odontostomatologia non appare preclusa ad ognuna delle due professioni ed in particolare a quella dei medici-chirurghi, essendo la stessa una delle possibili discipline praticabili dai medici**.

(*omissis*)

Ne deriva allora la insussistenza del fatto di reato e la conseguente declaratoria di assoluzione dell'imputato (*omissis*).

Infine per quanto attiene la posizione processuale di (*omissis*), la disamina dibattimentale ha consentito di accertare che la donna svolgeva all'interno dello studio medico attività di segreteria e null'altro di più.

Rebus sic stantibus, anche in relazione all'imputata, si impone il proscioglimento con la medesima formula.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 C.P.P.

assolve gli imputati (*omissis*) e (*omissis*) del reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazioni in gg. 80 (ottanta).

Avezzano, li 22/11/2005

Il G.O.T. dr Emilio Bernardi

Tribunale di Avezzano

Depositato in Cancelleria addì 28 marzo 2006.

Irrevocabile il: 26 maggio 2006